



REP. 16480

PROTOCOLLO D'INTESA

**TRA
LA REGIONE BASILICATA E
LA FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA**

la Regione Basilicata, con sede in Potenza C.F. n. 80002950766 in seguito chiamata più brevemente Regione rappresentata per il presente atto dall'Avv. Vito Marsico nato a Potenza in data 02.06.1957, legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 10 aprile 2015 e domiciliata per la carica presso la Regione Basilicata;

E

la **Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica** (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede legale in Potenza presso la Regione Basilicata, nella persona del suo legale rappresentante, Achille Patrizio Caputi nato Asmara (Eritrea), il 17.03.1946 e residente per la carica presso la sede della Fondazione, nel prosieguo più semplicemente denominata Fondazione;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge regionale n. 8 del 30 aprile 2014 prevede la promozione della costituzione di un'apposita Fondazione di partecipazione per la ricerca scientifica in ambito socio-sanitario, al fine di promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca scientifica in ambito socio-sanitario, con particolare riferimento alle patologie cronico degenerative ed a patologie emergenti, da valutarsi anche in relazione ai fattori economici, sociali ed ambientali che potenzialmente possono avere una qualsiasi forma di correlazione sia nell'insorgenza delle malattie sia nel loro trattamento;
- con la DGR n.1476 del 4.12.2014, ai sensi dell'art 12 comma 2 dello statuto della "Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica" venivano nominati i due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima nelle persone dei dottori Nicola Buonanova e Francesca Antonella Amodio;
- con la DGR n.1477 del 4.12.2014, ai sensi dell'art.10 dello statuto della "Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica" veniva nominato il Presidente della Fondazione nella persona del prof. Achille Patrizio Caputi;
- con la DGR n.1479 del 4.12.2014, di integrazione della DGR n. 1359 del 7 novembre 2014, è stato approvato in via definitiva lo Statuto della Fondazione;
- che in data 13 gennaio 2015 è stata costituita la Fondazione di che trattasi, giusta atto repertorio n. 15.424 Raccolta n. 2.524 del notaio Adele De Bonis Cristalli

CONSIDERATO CHE

- a norma dell'art. 2 dello Statuto la Fondazione persegue le finalità di promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca preclinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti,

quelle cronic-degenerative, le malattie rare e quelle indotte da inquinamento ambientale da valutare tenendo conto dei determinanti sociali della salute come fattori socio-economici, sociali, ambientali, di genere e che in tali ambiti essa promuove l'aggiornamento culturale e la crescita professionale degli operatori del settore, la promozione dello sviluppo tecnologico di tutta la filiera compresa quella terapeutica, le iniziative atte a trasferire i risultati della ricerca nella loro valorizzazione economica anche attraverso la tutela brevettuale.

- a norma del medesimo articolo la Fondazione, per le finalità suesposte, intende sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali che operano nel settore.
- che la Regione promuove azioni di sviluppo, di studio e ricerca in materia sanitaria e sociosanitaria che superando gli ostacoli che condizionano l'erogazione sul territorio regionale dei Livelli Essenziali di Assistenza, individuati dalla vigente normativa nazionale, concorrano a potenziarne l'implementazione e a garantirne l'omogenea diffusione in ogni ambito della vita della comunità lucana;

PRESO ATTO CHE

- la Fondazione non ha fini di lucro e realizza le proprie attività statutarie di cui all'art. 2 grazie alle risorse finanziarie provenienti dal Fondatore (Regione Basilicata), da Enti pubblici, da contribuzioni e assegnazioni a qualsiasi titolo e ogni altra liberalità da parte del Fondatore, degli altri soci o partecipanti o anche di soggetti privati;
- che la Fondazione pertanto assume gli impegni di cui al presente Protocollo d'Intesa nei limiti delle disponibilità provenienti dalla raccolta fondi e dal loro impiego nelle varie attività istituzionali;

VISTA

- La DGR n. 440 del 10.04.2015 che approva lo schema di Protocollo d'Intesa disciplinante i rapporti tra la Regione Basilicata e la Fondazione Basilicata ricerca Biomedica ed autorizza il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza alla firma del presente atto;

l'anno duemilasedici, il giorno quindici, del mese di febbraio in Potenza,


**SI CONVIENE E
SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART.1 EFFICACIA DELLA PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

ART.2 OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

La Regione e la Fondazione, per i motivi e le finalità esposti nelle premesse, collaborano allo sviluppo e all'esecuzione di azioni comuni di ricerca preclinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronic-degenerative, le malattie rare e quelle indotte da inquinamento.



ART.3
LOCALI E ATTREZZATURE

La Regione, su richiesta della Fondazione, mette a disposizione di quest'ultima in comodato di uso gratuito non esclusivo o esclusivo, in funzione dell'utilizzo e delle esigenze della Regione, locali idonei allo svolgimento delle sue attività e dotati delle necessarie attrezzature e forniture che le rendano immediatamente fruibili.

La Fondazione, dopo un sopralluogo congiunto con funzionari all'uopo delegati dalla Regione, sottoscrive il verbale di stato di consistenza degli immobili e dei beni mobili ivi contenuti in uno con la dichiarazione di conformità degli stessi alle normative vigenti.

La Fondazione assume la responsabilità dell'applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza relative ai locali ed alle attrezzature messe a disposizione del personale autorizzato dipendente e non della Fondazione medesima.

Il costo annuo di gestione dei locali e delle attrezzature costituisce forma di sostegno della Regione alle finalità e agli obiettivi della Fondazione.

ART.4
PERSONALE

Sulla base del presente accordo è possibile procedere ad assegnare alla Fondazione, in maniera temporanea, unità personale in servizio presso la Regione Basilicata o gli Enti subregionali secondo le diverse forme contrattuali vigenti.

Il personale della Regione e degli Enti subregionali da assegnare alla Fondazione è individuato, con apposita Determinazione Dirigenziale, rispettivamente dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza o dal Direttore dell'Ente subregionale, tra coloro che hanno maturato nel tempo una significativa esperienza nei settori di cui all'art. 2 "Finalità" dello Statuto della Fondazione approvato in via definitiva con DGR n. 1479/2014.

Il personale di cui al precedente paragrafo, individuato dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza o dal Direttore dell'Ente subregionale, entro 7 giorni dall'identificazione dovrà formalizzare ufficialmente il proprio consenso all'assegnazione temporanea alla Fondazione, in uno con il nulla osta del Dirigente Generale del Dipartimento di provenienza, se diverso da quello della Presidenza nel caso di personale regionale.

La comunicazione di consenso non condizionato dovrà essere indirizzata alla Fondazione, al Direttore dell'Ente subregionale ovvero al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, all'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione, in uno con il nulla osta, se necessario. La mancata comunicazione del consenso nel termine predetto si intenderà quale rifiuto.

Il personale di cui al presente articolo che abbia manifestato il consenso per l'assegnazione temporanea, sarà impiegato dalla Fondazione nel rispetto della propria professionalità e posizione economica.

Al personale che avrà dato il consenso previsto dal presente articolo si applicherà il contratto di lavoro attualmente vigente ed il relativo trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto dai rispettivi contratti di lavoro. Esso è posto funzionalmente alle dipendenze della Fondazione, la quale potrà determinarne l'organizzazione e la gestione.

Le relazioni, lo status giuridico e i diritti sindacali presso la Fondazione sono regolamentati secondo la disciplina prevista dai rispettivi contratti di lavoro.



3

La Fondazione assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale assegnato temporaneamente secondo i propri programmi; sarà altresì garantita la partecipazione all'attività formativa promossa dalla Regione o dall'Ente subregionale, sentito il Direttore Amministrativo della Fondazione.

Il regime degli orari di lavoro dei dipendenti assegnati temporaneamente alla Fondazione è quello previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario saranno effettuate in conformità con il modello organizzativo, secondo le necessità operative della Fondazione.

La Fondazione invierà un rapporto mensile alla Regione o all'Ente subregionale finalizzato alla verifica del rispetto degli orari di lavoro e delle ferie al fine del calcolo dei compensi dovuti per il personale distaccato.

Per gli incarichi e/o affidamenti Istituzionali ed extra Istituzionali (docenze, consulenze, ricerca, etc.) del personale regionale assegnato alla Fondazione non afferenti ai compiti propri della Fondazione medesima l'autorizzazione sarà rilasciata rispettivamente dal Direttore dell'Ente subregionale ovvero dall'ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Basilicata, previo nulla osta della Fondazione, in conformità alle vigenti disposizioni e con oneri a carico del soggetto richiedente.

Il personale di cui al presente articolo, che ha espresso il proprio consenso, in qualunque momento può optare di rientrare a prestare servizio presso la Regione Basilicata ovvero presso l'Ente subregionale di provenienza. L'opzione avrà efficacia entro un mese dalla data del suo esercizio.

Il servizio prestato dal personale di cui al presente articolo durante il periodo di assegnazione temporanea presso la Fondazione è equiparato ad ogni effetto come servizio valutabile ai fini della progressione di carriera. Nel caso di scioglimento della Fondazione il personale distaccato ha diritto di rientrare nella Regione Basilicata ovvero nell'Ente subregionale.

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni al proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Il costo annuo del personale assegnato alla Fondazione costituisce forma di sostegno alle finalità e agli obiettivi della Fondazione.

ART.5

RISERVATEZZA


Tutta la documentazione e le informazioni che la Regione metterà a disposizione per le attività di cui al presente Protocollo d'Intesa dovranno essere considerate riservate dalla Fondazione, dai suoi dipendenti e consulenti, come anche gli stessi documenti e le relazioni oggetto del Protocollo d'Intesa nel rispetto della normativa sulla privacy.

La Fondazione si impegna altresì, a far rispettare anche dal personale, a qualsiasi titolo ad essa attestato, la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 6

RISOLUZIONE DI DIRITTO

In caso di grave inadempimento da parte della Fondazione degli obblighi assunti con il presente Protocollo d'Intesa, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della Regione, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze





riscontrate, comunicata per lettera raccomandata al Presidente della Fondazione, sia rimasta senza effetto per 30 giorni consecutivi.

La revoca del presente atto, nei confronti della Fondazione, con tutti gli effetti e le conseguenze di legge, comprenderà anche la restituzione immediata di locali e attrezzature conferiti dalla Regione ed il rientro del personale assegnato ai sensi del precedente art. 5.

Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti dal comma che precede, sia la Fondazione che la Regione, potranno risolvere il presente Protocollo d'Intesa conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART.7
SPESE CONTRATTUALI

Il presente Protocollo d'Intesa sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a totale carico della parte richiedente.

ART.8
LEGGI APPLICABILI

Per quanto altro non specificatamente disciplinato nel presente atto si applicano, le norme afferenti alle Fondazioni, ed in particolare le direttive sul controllo delle Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata adottate con DGR n. 1506 del 12/12/2014, nonché le norme sul comodato d'uso, della legislazione sul Pubblico Impiego, quelle del Codice degli Appalti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Basilicata
Il Direttore Generale
Dipartimento Presidenza
Vito MARSICO

Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica
Il Presidente
Achille Patrizio CAPUTI